



LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 14 04 1983 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 4 5 1983 N. 18

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanita' pubblica vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.

ARTICOLO 1

Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanita' pubblica di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 " Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati" in quanto non contrasti con le disposizioni dei successivi articoli della presente legge.

ARTICOLO 2

All' accertamento ed alla contestazione della violazione in aggiunta ai soggetti indicati allo articolo 6 primo comma della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 provvede il personale di vigilanza ed ispezione di ciascuna Unita' sanitaria locale individuato dal Comitato di gestione. Il personale dell' Unita' sanitaria locale di cui al comma precedente deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal Presidente del Comitato di gestione che ne attesti la legittimazione ad effettuare l' accertamento.

ARTICOLO 3

Per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 qualora la norma violata non preveda il minimo della sanzione si applica il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. Il pagamento in misura ridotta e' effettuato in favore della Unita' sanitaria locale competente.

ARTICOLO 4

Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste agli articoli 7 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 sono esercitate dal Sindaco del Comune nel cui territorio la violazione e' stata accertata.

ARTICOLO 5

Il pagamento della somma determinata ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 2.12. 1982 n. 45 e'

effettuato con le modalita' di cui all' articolo 5 secondo comma della legge medesima in favore dell' Unita' sanitaria locale competente.

ARTICOLO 6

Fino all' entrata in vigore dell' accordo nazionale unico per il personale delle Unita' sanitarie locali continuano ad applicarsi se previsti i criteri di ripartizione dei proventi a favore del personale che ha provveduto all' accertamento dell' infrazione.

ARTICOLO 7

La presente legge non si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili sulla base di norme sulla sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 8

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 14 aprile 1983

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1983

___Num:0011

___Boll__Uff__Num:18

___Boll__Uff__Anno:1983